



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

10 aprile 2020, n. 17

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per il Comune di Giove (TR).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*" e s.m.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 649 del 11 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che ha lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e all'art. 1 dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*, con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli *“nelle aree a contenimento rafforzato”*;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 9 del 2020 relativamente alle ulteriori misure regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 in Umbria;

VISTE altresì le Ordinanze numeri 7, 8, 10 e 14 relativamente all'aspetto del trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza Covid-19;

VISTA altresì l'Ordinanza numero 13 del 30 marzo 2020 - gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* tra cui, all'art. 3 *“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”* sono riportate, al comma 2, le misure aggiuntive che le Regioni possono adottare in presenza di situazioni di *“cluster”* locali;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

ACQUISITA la nota prot. 65089 dell'08/04/2020 del Commissario Straordinario della USL Umbria 2 che ha comunicato che nel Comune di Giove (TR), che consta di circa 1900 abitanti, si è verificata una progressiva comparsa di casi positivi:

- nella fase iniziale sono stati messi in sorveglianza sanitaria di circa n. 40 persone, registrando n. 3 casi COVID positivi in isolamento contumaciale e n. 1 paziente ricoverato;
- al giorno 8 marzo 2020 le persone in isolamento domiciliare sono salite a 60, i casi COVID positivi risultavano n. 27, i pazienti ricoverati n. 4;
- i casi positivi riguardano n. 9 nuclei familiari, i casi isolati risultano n. 6;
- la latenza tra la segnalazione dei primi casi e la positività registrata entro i giorni successivi induce a ritenere che con ogni probabilità si siano verificati ulteriori contagi;
- l'1,4% della popolazione residente è positiva al tampone;
- il 52% dei test effettuati ha dato esito positivo;
- il 3,15% della popolazione risulta in isolamento fiduciario contumaciale;

e che in proposito il Direttore del Distretto di Narni ed Amelia competente per quel territorio evidenzia la "presenza di una concentrazione di casi positivi COVID interessanti alcune famiglie, che in una settimana sono raddoppiate nella numerosità (da 4 famiglie al 2 aprile 2020, a 9 famiglie ad oggi)";

e che, per tutto quanto sopra, il Commissario straordinario della USL Umbria 2 propone "*per ragioni di sanità pubblica volte a contenere al massimo un'ulteriore diffusione dell'infezione da Coronavirus sia nel territorio in questione che in quelli limitrofi, la messa in isolamento dell'intera popolazione del Comune di Giove per un periodo di ulteriori quattordici giorni*" a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

VISTA la nota del Comune di Giove prot. n. 1712 del 9 aprile 2020;

RITENUTO necessario, a seguito della citata nota dell'USL Umbria 2 di assumere immediatamente misure di contrasto e di contenimento aggiuntive per il Comune di Giove (TR);

SENTITI il Prefetto di Terni e il Sindaco del Comune di Giove (TR);

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le seguenti ulteriori misure **per la durata di quattordici giorni, salvo proroghe, a far data dalla pubblicazione:**

- a) che il Sindaco verifichi lo stato di emissione di Ordinanze contumaciali per tutte le persone risultate positive al tampone per Covid-19, nonché la situazione aggiornata degli isolamenti fiduciari per tutti i contatti certi;
- b) divieto di allontanamento dal territorio dal Comune di Giove (TR) di tutte le persone ivi presenti per un periodo di quattordici giorni a far data dall'esecutività del presente provvedimento;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- c) divieto di accesso nel Comune di Giove (TR) salvo che per assicurare attività e servizi essenziali e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti, fuori del Comune alla data di valenza del presente provvedimento;
 - d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità;
 - e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, ad esclusione di quelle necessarie a garantire il sostentamento, l'allevamento degli animali, le attività non differibili;
 - f) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità (farmacie e parafarmacie – fornai – rivenditori di mangimi per animali - distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico – commercio al dettaglio di materiale per ottica; delle attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali) dei presidi sociosanitari esistenti: casa della salute, casa di riposo e case residenze per anziani non autosufficienti;
 - g) sanificazione delle aree comuni da parte del Comune, secondo le linee guida già trasmesse ai Comuni dalla funzione Enti Locali del Centro Operativo Regionale;
 - h) divieto di assembramenti o riunioni di ogni genere;
 - i) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, personale medico e sanitario, farmacisti e veterinari;
 - j) sospensione, se presenti, di tutti i cantieri di lavoro;
 - k) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
 - l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - m) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
 - n) saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio alle persone in isolamento contumacia e fiduciario di farmaci e generi alimentari, se necessario.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Terni, al Sindaco del Comune di Giove (TR); ed è inoltre trasmessa ai Sindaci dei comuni umbri confinanti e precisamente i Comuni di Amelia (TR), Attigliano (TR) e Penna in Teverina (TR), nonché al Prefetto di Viterbo ai Sindaci dei comuni laziali confinanti e precisamente il Comune di Bassano in Teverina (VT), Bomazo (VT) e Orte (VT), oltre che al Ministero della Salute ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
5. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Perugia, lì 10/04/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge